Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 294 del 16 dicembre 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 180/L

LEGGE 2 dicembre 2004, n. **299.**

Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 dicembre 2004, n. **299.**

Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, numero 2), le parole: «32° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «34° anno di età»;

b) al comma 1, lettera *a)*, dopo il numero 4), è inserito il seguente:

«*4*-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34° anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza».

Art. 2.

(Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *b)*, le parole: «che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale»;

b) al comma 3, lettera *c),* le parole: «o di Capo del Corpo degli ingegneri» sono soppresse e le parole: «ove non compreso nei 3 suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «ove non compreso nei 2 suddetti».

Art. 3.

(Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)

1. All'articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite delle seguenti:

«*a)* un'età non superiore a 41 anni;

b) conseguito il diploma di laurea specialistica».

2. All'articolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «nel numero massimo di cinque posti» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di dieci posti».

Art. 4.

(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)

1. All'articolo 58, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «in servizio di prima nomina» sono soppresse.

Art. 5.

(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)

1. L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. – *1.* Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti».

Art. 6.

(Aspettativa per riduzione dei quadri)

1. All'articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2005,» sono soppresse.

2. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2007,» sono soppresse.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224».

4. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«*6*-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-*bis* mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.

6-quater. I commi 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali».

5. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale».

Art. 7.

(Regime transitorio dell'avanzamento)

1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

«Art. 60-*bis*. – *(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio)*. – *1*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere *c), d)* ed *e),* e 2-*bis,* 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

1. All'articolo 31, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in corrispondenza dei capoversi relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: «i colonnelli» sono inserite le seguenti: «già valutati e quelli».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di trattamento di missione dei militari iscritti al ruolo d'onore richiamati o trattenuti in servizio)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, è aggiunto il seguente:

«Art 2-*bis*. – *1*. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dall'obbligo di apposizione sul certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza.

2. L'amministrazione, nell'ambito delle risorse già previste in bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il raggiungimento della località di missione e per il rientro nella sede di servizio, dell'autovettura di proprietà, con rimborso delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.

3. Fermi restando il principio dell'invarianza della spesa di cui al comma 2 e la normativa vigente in materia di trattamento di missione, al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute:

a) da parte dell'accompagnatore, spettante in relazione allo stato dell'*handicap* sofferto, per l'alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;

b) per l'alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di

strutture idonee in relazione allo stato di *handicap* sofferto;

c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici».

Art. 11

(Vantaggi di carriera)

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«*4*-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato.

4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dell'apposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato».

Art. 12.

(Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla colonna «Esercito» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: «Tenente generale» sono inserite le seguenti: «Generale di corpo d'armata»;

b) prima delle parole: «Maggiore generale» sono inserite le seguenti: «Generale di divisione»;

c) prima delle parole: «Brigadier generale» sono inserite le seguenti: «Generale di brigata».

2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «Maggior Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di divisione» e le parole: «Brigadier Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di brigata».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Maggior generali» sono sostituite dalle seguenti: «Generali di divisione»;

b) al comma 3, le parole: «Tenenti Generali» e «tenenti generali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Generali di corpo d'armata».

Art. 13.

(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)

1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 14.

(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)

1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato B alla presente legge.

Art. 15.

(Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)

1. I quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato C alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti del personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO A
(v. articolo 13)

« **AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE**

Tabella 1: ESERCITO
Quadro I: Ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale di Corpo d'Armata	23 [a b]	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	48	scelta	3	-	-	-	-	3 o 4 [c]
Generale di Brigata	127	scelta	2	-	-	-	-	8
Colonnello	560	scelta	4	-	-	-	-	18 o 19 [d]
Tenente Colonnello	809	scelta	4 [e] 6 [f] 13 [g]	-	1 anno di comando di battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	22 [h] 33 o 34 [i] 15 o 16 [j]
Maggiore	397	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	875	scelta anzianità	7	10	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica.	88 o 89 [k]
Tenente	564	anzianità	-	5	2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

[a] Nell'organico è compreso il grado di Generale in servizio permanente effettivo.
[b] Il Ministro della Difesa, con propria determinazione, potrà disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'Arma dei trasporti e dei materiali.
[c] Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il quinto anno.
[d] Ciclo di 5 anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 18 promozioni il secondo e quarto anno.
[e] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado.
[f] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6, 7 ed 8 anni di anzianità di grado.
[g] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.
[h] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
[i] Ciclo di 2 anni: 34 promozioni il primo anno; 33 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
[j] Ciclo di 5 anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.
[k] Ciclo di 2 anni: 89 promozioni il primo anno; 88 promozioni il secondo anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1: ESERCITO
Quadro II: Ruolo normale dell'arma dei trasporti e dei materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tenente Generale	-[a]	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	2	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	11	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni[b]
Colonnello	75	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2[c]
Tenente Colonnello	135	scelta	6[d] 8[e] 15[f]	-	1 anno di comando di autogruppo/battaglione nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	2 o 3[g] 4[h] 2 o 3[i]
Maggiore	54	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	117	scelta anzianità	7	10	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica.	12
Tenente	91	anzianità	-	6	2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

[a] Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministro della Difesa, con propria determinazione, formi il quadro d'avanzamento al grado di Tenente Generale. La predetta unità è sottratta al ruolo di cui al quadro I della presente tabella e sarà a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del Tenente Generale di cui al presente quadro.
[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo e terzo anno.
[c] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.
[g] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
[h] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
[i] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1: ESERCITO
Quadro III: Ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tenente Generale	1	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	2	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [a]
Brigadier Generale	8	scelta	2	-	-	-	-	1 ogni 2 anni [b]
Colonnello	59	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2 [c]
Tenente Colonnello	118	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale, di cui almeno 1 nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione o servizio o vice direttore o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	2 [g] 3 o 4 [h] 2 [i]
Maggiore	47	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	103	scelta anzianità	7	10	2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	10 o 11 [j]
Tenente	66	anzianità	-	6	-	-	Aver conseguito il diploma di laurea specialistica.	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

[a] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.
[c] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.
[g] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
[h] Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo e terzo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
[i] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.
[j] Ciclo di due anni: 10 promozioni il primo anno; 11 promozioni il secondo anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1: ESERCITO
Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maggiore Generale	1 [a]	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	10	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [b]
Colonnello	106	scelta	6	-	-	-	-	1 o 2 [c]
Tenente Colonnello	255	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	3 o 4 [g] 4 [h] 7 [i]
Maggiore	91	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	198	scelta anzianità	7	10	2 anni di servizio nell'ambito dell'organizzazione sanitaria dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	20 o 21 [j]
Tenente	102	anzianità	-	4	-	-	Aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.	-
Sottotenente	-	anzianità	-	4	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

[a] In caso di nomina a direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.
[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
[c] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.
[g] Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
[h] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
[i] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.
[j] Ciclo di 4 anni: 21 promozioni il primo anno; 20 promozioni il secondo, terzo e quarto anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1: ESERCITO
Quadro V: Ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maggiore Generale	1 [a]	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	9	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [b]
Colonnello	71	scelta	6	-	-	-	-	1 o 2 [c]
Tenente Colonnello	141	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	1 anno di servizio nell'area tecnico-operativa nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione/servizio o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	2 o 3 [g] 3 o 4 [h] 2 o 3 [i]
Maggiore	54	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	117	scelta anzianità	7	10	2 anni di servizio presso un ente o distaccamento amministrativo o di addetto nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica.	12
Tenente	91	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso un reparto nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

[a] In caso di nomina a direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.
[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
[c] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno.
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.
[g] Ciclo di 6 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il sesto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
[h] Ciclo di 6 anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
[i] Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1: ESERCITO
Quadro VI: Ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	130	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	985	scelta	7	-	3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell' area tecnico-amministrativa. , o incarico equipollente	-	-	26 o 27 [a]
Maggiore	829	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	1604	scelta anzianità	8	11	In via prioritaria, 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore. In via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell' area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente	-	-	148
Tenente	1125	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
Sottotenente	390	anzianità	-	2	-	-	Superare il corso Applicativo	-

[a] Ciclo di 5 anni: 27 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 26 promozioni il secondo e quarto anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1: ESERCITO
Quadro VII: Ruolo speciale dell'arma dei trasporti e dei materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	12	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	119	scelta	7	-	3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa., o incarico equipollente	-	-	2 o 3 [a]
Maggiore	101	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	195	scelta anzianità	8	11	In via prioritaria, 2 anni di comando di unità a livello compagnia dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore. In via subordinata, 4 anni di servizio o nell'area area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa., o incarico equipollente	-	-	18
Tenente	137	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
Sottotenente	48	anzianità	-	2	-	-	Superare il corso Applicativo	-

[a] Ciclo di 2 anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1: ESERCITO
Quadro IX: Ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Colonnello	9	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	122	scelta	7	-	3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa., o incarico equipollente	-	-	2
Maggiore	105	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	204	scelta anzianità	8	 11	2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	18 o 19 [a]
Tenente	143	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
Sottotenente	50	anzianità	-	2	-	-	Superare il corso Applicativo	-

[a] Ciclo di 4 anni: 18 promozioni il primo anno; 19 promozioni il secondo, terzo e quarto anno.

ALLEGATO B
(v. articolo 14)

«AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro I: Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio di Squadra	10[a]	-	-	-	-	-	-	-
Ammiraglio di Divisione	17	Scelta	3	-	-	-	-	1 o 2[b]
Contrammiraglio	36	Scelta	2	-	-	-	-	3
Capitano di Vascello	213	Scelta	4	-	1 anno in comando di Unità Navale o di Comando Complesso Navale o incarico equipollente	-	-	6
Capitano di Fregata	327	Scelta	4[c] 6[d] 13[e]	-	1 anno in comando di Unità Navale, di Squadriglia, di Flottiglia o incarico equipollente, oppure 2 anni quale Comandante in seconda o Capo Reparto di Unità Navale[f]	2 anni[g h]	-	8 o 9[i] 11[j] 8[k]
Capitano di Corvetta	154	Anzianità	-	4	-	-	-	-
Tenente di Vascello	339	Scelta Anzianità	7	10	1 anno in comando di Unità Navale o incarico equipollente	4 anni[h]	-	34 o 35[l]
Sottotenente di Vascello	218	Anzianità	-	5	-	3 anni[f]	Conseguire la laurea specialistica[m]	-
Guardiamarina	-	Anzianità	-	2	-	-	-	-

[a] Nell'organico è compreso il grado di Ammiraglio in servizio permanente effettivo.
[b] Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno.
[c] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado.
[d] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6,7 e 8 anni di anzianità di grado.
[e] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.
[f] Il periodo può essere compiuto, nel limite massimo di 1 anno, nel grado immediatamente inferiore.
[g] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
[h] Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.
[i] Ciclo di 5 anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 8 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
[j] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
[k] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[l] Ciclo di 3 anni: 34 promozioni il primo anno ed il terzo anno; 35 promozioni il secondo anno.
[m] Tale obbligo si applica agli ufficiali dei corsi normali arruolati a partire dall'anno accademico 1996/97.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro II: Ruolo normale del Corpo del Genio Navale

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio Ispettore Capo	1	-	-	-	-	-	-	-
Ammiraglio Ispettore	4	Scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni[a]
Contrammiraglio	8	Scelta	2	-	-	-	-	3 ogni 4 anni[b]
Capitano di Vascello	58	Scelta	5	-	1 anno quale Direttore di Ente tecnico o Stabilimento tecnico o incarico equipollente	-	-	1 o 2[c]
Capitano di Fregata	120	Scelta	6[d] 8[e] 15[f]	-	1 anno quale Vice Direttore di un Ente tecnico o Stabilimento tecnico o incarico equipollente	-	-	2 o 3[g] 3 o 4[h] 2[i]
Capitano di Corvetta	48	Anzianità	-	4	18 mesi quale Direttore di Macchina di Unità Navale o incarico equipollente	18 mesi[j]	-	-
Tenente di Vascello	104	Scelta Anzianità	7	10	1 anno quale Direttore di Macchina di Unità Navale o incarico equipollente	3 anni[k]	-	10 o 11[l]
Sottotenente di Vascello	67	Anzianità	-	6[m]	-	18 mesi[n]	Conseguire la laurea specialistica	-
Guardiamarina	-	Anzianità	-	2	-		-	-

[a] Salvo il disposto dell'art. 18 del presente decreto.
[b] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno.
[c] Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno.
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.
[g] Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo e terzo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
[h] Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
[i] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[j] Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.
[k] Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.
[l] Ciclo di 3 anni: 11 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno.
[m] In considerazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 3, e comunque fino al 2005 l'anzianità minima richiesta per l'avanzamento dei Sottotenenti di Vascello è di 5 anni.
[n] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado inferiore.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro III: Ruolo normale del Corpo delle Armi Navali

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio Ispettore Capo	1	-	-	-	-	-	-	-
Ammiraglio Ispettore	2	Scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni[a]
Contrammiraglio	5	Scelta	2	-	-	-	-	1 ogni 2 anni[b]
Capitano di Vascello	36	Scelta	5	-	1 anno quale Direttore di Ente tecnico o Stabilimento tecnico o incarico equipollente	-	-	1
Capitano di Fregata	75	Scelta	6[c] 8[d] 15[e]	-	1 anno quale Vice Direttore di Ente tecnico o Stabilimento tecnico o incarico equipollente	-	-	1 o 2[f] 2 o 3[g] 1 o 2[h]
Capitano di Corvetta	30	Anzianità	-	4	-	-	-	-
Tenente di Vascello	65	Scelta Anzianità	7	10	1 anno come Capo Reparto di Unità Navale o incarico equipollente	3 anni[i]	-	6 o 7[j]
Sottotenente di Vascello	42	Anzianità	-	6[k]	-	18 mesi[l]	Conseguire la laurea specialistica	-
Guardiamarina	-	Anzianità	-	2	-	-	-	-

[a] Salvo il disposto dell'art. 18 del presente decreto.
[b] salvo il disposto dell'art. 18 del presente decreto.
[c] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 o 7 anni di anzianità di grado.
[d] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.
[e] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.
[f] Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
[g] Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo, terzo, quarto e quinto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
[h] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; due promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[i] Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.
[j] Ciclo di 3 anni:6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo e terzo anno.
[k] In considerazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 3, e comunque fino al 2005 l'anzianità minima richiesta per l'avanzamento dei Sottotenenti di vascello è di 5 anni.
[l] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado inferiore.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo Sanitario

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio Ispettore	1[a]	-	-	-	-	-	-	-
Contrammiraglio	5	Scelta	-	-	1 anno quale Direttore di Ospedale o incarico equipollente[b]	-	-	1 ogni 4 anni[c]
Capitano di Vascello	36	Scelta	6	-	-	-	-	2 ogni 3 anni[d]
Capitano di Fregata	66	Scelta	6[e] 8[f] 15[g]	-	1 anno quale Vice Direttore di Ospedale o incarico equipollente	-	-	1 o 2[h] 2[i] 1[j]
Capitano di Corvetta	26	Anzianità	-	4	-	-	-	-
Tenente di Vascello	56	Scelta Anzianità	7	10	-	24 mesi[k]	-	5 o 6[l]
Sottotenente di Vascello	29	Anzianità	-	4	-	-	Avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione	-
Guardiamarina	-	Anzianità	-	4	-	-	-	-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.
[b] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
[c] Salvo il disposto dell'art. 18 del presente decreto.
[d] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.
[e] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.
[f] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8,9 o 10 anni di anzianità di grado.
[g] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.
[h] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
[i] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
[j] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[k] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado inferiore.
[l] Ciclo di 5 anni: 6 promozioni il primo, terzo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il secondo anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di Commissariato

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio Ispettore	1[a]	-	-	-	-	-	-	-
Contrammiraglio	6	Scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni[b]
Capitano di Vascello	41	Scelta	6	-	1 anno come Direttore di Commissariato o incarico equipollente	-	-	3 ogni 4 anni[c]
Capitano di Fregata	75	Scelta	6[d] 8[e] 15[f]	-	1 anno come Vice Direttore di Commissariato o incarico equipollente	-	-	1 o 2[g] 2 o 3[h] 1[i]
Capitano di Corvetta	30	Anzianità	-	4	-	-	-	-
Tenente di Vascello	64	Scelta Anzianità	7	10	1 anno come Capo Reparto Logistico di Unità Navale o incarico equipollente	2 anni[j k]	-	6 o 7[l]
Sottotenente di Vascello	50	Anzianità	-	6	-	2 anni[m]	Conseguire la laurea specialistica	-
Guardiamarina	-	Anzianità	-	2	-	-		-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.
[b] Salvo il disposto dell'art. 18 del presente decreto.
[c] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e quarto anno; nessuna promozione il terzo anno.
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.
[e] II aliquota di avanzamento: comprende i Capitani di Fregata aventi 8,9 o 10 anni di anzianità di grado.
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.
[g] Ciclo di 2 anni: 2 promozioni il primo anno; 1 promozione il secondo anno.
[h] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.
[i] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[j] Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.
[k] Il periodo può essere svolto in parte nel grado immediatamente inferiore.
[l] Ciclo di 5 anni: 7 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno.
[m] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado inferiore.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro VI: Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio Ispettore	4	-	-	-	-	-	-	-
Contrammiraglio	16	Scelta	-	-	-	-	-	4 ogni 5 anni[a]
Capitano di Vascello	113	Scelta	5	-	1 anno come Direttore Marittimo o Comandante di un Compartimento Marittimo o incarico equipollente	-	-	2 o 3[b]
Capitano di Fregata	192	Scelta	6[c] 8[d] 15[e]	-	1 anno come Comandante di un Compartimento Marittimo o incarico equipollente	-	-	4 o 5[f] 5 o 6[g] 3[h]
Capitano di Corvetta	78	Anzianità	-	4		-	-	-
Tenente di Vascello	170	Scelta Anzianità	7	10	1 anno come Capo Ufficio Circondariale Marittimo o incarico equipollente	-	-	17 o 18[i]
Sottotenente di Vascello	133	Anzianità	-	6	18 mesi di servizio presso una Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo o servizio equipollente	-	Conseguire la laurea specialistica[j]	-
Guardiamarina	-	Anzianità	-	2[K]	-	-	-	-

[a] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
[b] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.
[c] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.
[d] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 o 10 anni di anzianità di grado.
[e] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.
[f] Ciclo di 2 anni: 5 promozioni il primo, 4 promozioni il secondo; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
[g] Ciclo di 2 anni: 5 promozioni il primo; 6 promozioni il secondo; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
[h] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[i] Ciclo di 3 anni: 18 promozioni il primo anno, 17 promozioni il secondo e terzo anno.
[j] Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'art. 4, comma 5, del presente decreto legislativo.
[K] 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente decreto.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro VII: Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitano di Vascello	20	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Fregata	155	Scelta	7	-	-	-	-	4 o 5[a]
Capitano di Corvetta	130	Anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di Vascello	252	Scelta Anzianità	8	11	-	4 anni[c]	-	23 o 24[b]
Sottotenente di Vascello	177	Anzianità	-	6	-	3 anni[c]	-	-
Guardiamarina	61	Anzianità	-	2	-	-	-	-

[a] Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il terzo anno.
[b] Ciclo di 4 anni: 23 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 24 promozioni il secondo anno.
[c] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo del Genio Navale

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitano di Vascello	6	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Fregata	62	Scelta	7	-	-	-	-	1 o 2[a]
Capitano di Corvetta	53	Anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di Vascello	102	Scelta Anzianità	8	11	-	2 anni[c]	-	9 o 10[b]
Sottotenente di Vascello	71	Anzianità	-	6	-	2 anni[c]	-	-
Guardiamarina	25	Anzianità	-	2	-	-	-	-

[a] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il terzo anno; 2 promozioni il secondo anno.
[b] Ciclo di 5 anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 10 promozioni il secondo e quarto anno.
[c] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro IX: Ruolo speciale del Corpo delle Armi Navali

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitano di Vascello	5	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Fregata	52	Scelta	7	-	-	-	-	1
Capitano di Corvetta	44	Anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di Vascello	85	Scelta Anzianità	8	11	-	1 anno[1]	-	8
Sottotenente di Vascello	60	Anzianità	-	6	-	1 anno[1]	-	-
Guardiamarina	21	Anzianità	-	2	-	-	-	-

[1] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro X: Ruolo speciale del Corpo Sanitario

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitano di Vascello	1	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Fregata	22	Scelta	7	-	-	-	-	1 ogni 4 anni[a]
Capitano di Corvetta	16	Anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di Vascello	31	Scelta Anzianità	8	11	-	-	-	3
Sottotenente di Vascello	22	Anzianità	-	6	-	1 anno[b]	-	-
Guardiamarina	8	Anzianità	-	2	-	-	-	-

[a] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto

[b] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro XI: Ruolo speciale del Corpo di Commissariato

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitano di Vascello	3	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Fregata	39	Scelta	7	-	-	-	-	3 ogni 5 anni[a]
Capitano di Corvetta	34	Anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di Vascello	65	Scelta Anzianità	8	11	-	1 anno[b]	-	6
Sottotenente di Vascello	46	Anzianità	-	6	-	1 anno[b]	-	-
Guardiamarina	16	Anzianità	-	2	-	-	-	-

[a] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.
[b] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 : MARINA

Quadro XII: Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organico	Forma di Avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitano di Vascello	5	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Fregata	53	Scelta	7	-	-	-	-	1
Capitano di Corvetta	45	Anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di Vascello	87	Scelta Anzianità	8	11	2 anni di servizio presso una Capitaneria di Porto o servizio equipollente-	-	-	8
Sottotenente di Vascello	61	Anzianità	-	6	2 anni di servizio presso una Capitaneria di Porto o su Unità Navali o presso Comandi aerei del Corpo o servizio equipollente[a]	-	-	-
Guardiamarina	22	Anzianità	-	2	-	-	-	-

[a] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore».

ALLEGATO C
(*v. articolo 15*)

«AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 : AERONAUTICA
Quadro I: Arma aeronautica ruolo naviganti normale

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per: Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Periodi minimi richiesti per la valutazione: Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al al grado superiore
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale di Squadra Aerea	11[a] [b]	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione Aerea	15	scelta	3	-	-	-	-	2
Generale di Brigata Aerea	35	scelta	2	-	-	-	-	3
Colonnello	221	scelta	5	-	-	-	-	5 o 6[c]
Tenente Colonnello	228	scelta	3[d] 6[e] 13[f]	-	3 anni in reparti di volo, o 2 anni in reparti di volo di cui 1 anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore	9[g] 10 o 11[h] 6 o 7[i]
Maggiore	145	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	277	scelta anzianità	7	10	4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui 1 anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente.		Superare i corsi previsti da apposito D.M. e conseguire la laurea specialistica prescritta	33
Tenente	200	anzianità	-	5	3 anni di reparti di volo	-	Conseguire il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare.	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

[a] Nell'organico è compreso il grado di Generale in servizio permanente effettivo.
[b] Il Ministro della Difesa, con propria determinazione, potrà disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi.
[c] Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo e terzo anno; 6 promozioni il secondo, quarto e quinto anno.
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 3, 4 e 5 anni di anzianità di grado.
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado.
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 13 anni.
[g] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
[h] Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
[i] Ciclo di 3 anni: 6 promozioni il primo e terzo anno; 7 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 : AERONAUTICA

Quadro II: Arma aeronautica ruolo normale delle armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Generale di Squadra	-[a]	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	2	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	10	scelta	-	-	-	-	-	2 ogni 5 anni [b]
Colonnello	85	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2 [c]
Tenente Colonnello	155	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell'organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore	3 o 4 [g] 3 o 4 [h] 3 [i]
Maggiore	61	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	132	scelta anzianità	7	10	4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo servizio o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. e conseguire la laurea specialistica prescritta	13 o 14 [j]
Tenente	103	anzianità	-	6	4 anni in reparti o enti dell'organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.	-	-	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti	-

[a] Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministro della Difesa, con propria determinazione, formi il quadro di avanzamento al grado di Generale di Squadra. La predetta unità è sottratta al ruolo di cui al quadro I della presente tabella è sarà a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del Generale di Squadra di cui al presente quadro.

[b] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, e quarto anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quinto anno.

[c] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno.

[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e10 anni di anzianità di grado.

[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.

[g] Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo e il terzo anno, 4 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

[h] Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

[i] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

[j] Ciclo di 2 anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 : AERONAUTICA
Quadro V: Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale Ispettore	1 [a]	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	6	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [b]
Colonnello	33	scelta	6	-	-	-	-	4 ogni 5 anni [c]
Tenente Colonnello	72	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	2 anni in un istituto medico legale o capo di ufficio sanitario di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore.	1 o 2 [g] 1 o 2 [h] 1 o 2 [i]
Maggiore	27	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	59	scelta anzianità	7	10	4 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica di cui 2 anni quale dirigente di servizio sanitario o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente.	-	-	6
Tenente	30	anzianità	-	4	-	-	Avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e superare il corso applicativo di sanità	-
Sottotenente	-	anzianità	-	4	-	-	Superare gli esami prescritti	-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.
[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.
[c] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e7 anni di anzianità di grado.
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e10 anni di anzianità di grado.
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.
[g] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
[h] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
[i] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2802):

Presentato dall'on. Lavagnini ed altri il 29 maggio 2002.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 29 gennaio; 5, 26 febbraio; 4, 5, 19 marzo e 1º ottobre 2003.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 10 febbraio 2004.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 3, 10 marzo 2004 e approvato in un testo unificato con atto n. 3342 (on. Gamba) il 23 marzo 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2866):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 30 marzo 2004, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, il 7, 21, 28 aprile; 5 maggio; 16 giugno; 22, 29 settembre; 6, 13 ottobre 2004 e approvato, con modificazioni, il 20 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 2802-3342/*B*):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 4 novembre 2004, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 4 novembre 2004 e approvato, con modificazioni, l'11 novembre 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2866/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 17 novembre 2004, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 23 novembre 2004.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1997, n. 17, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Ufficiali dei ruoli speciali).* — 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2:

a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il trentaquattresimo anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera *b)*, del predetto decreto legislativo;

2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il *trentaquattresimo anno di età;*

3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e che non abbia superato il trentaduesimo anno di età;

4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;

4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il trentaquattresimo anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;

a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impiegati in attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non abbiano superato il quarantesimo anno d'età;

a-ter) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo;

b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del citato d.lgs. n. 490 del 1997, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12 *(Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento). — 1-2. (Omissis).*

3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

b) dai Tenenti Generali *che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale;*

c) dai due tenenti generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni più anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera *b)* o quella di comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito *ove non compreso nei 2 suddetti* Tenenti Generali;

d) dall'Ufficiale Generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;

e) dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 30, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge:

«Art. 30 *(Transito tra ruoli).* — 1. L'Amministrazione della Difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistano vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:

a) un'età non superiore a quarantuno anni;

b) conseguito il diploma di laurea specialistica;

c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".

3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:

a) un'età non superiore a quarantuno anni;

b) conseguito il diploma di laurea specialistica;

c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;

d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".».

— Si riporta il testo dell'art. 21 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2000, n. 248 - S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 21 *(Transito dal ruolo speciale al ruolo normale).* — 1. L'amministrazione della Difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, abbiano:

a) da uno a tre anni di permanenza nel grado;

b) età non superiore a trentotto anni;

c) conseguito il diploma di laurea;

d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di "eccellente".

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera *a)*, non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

3. L'amministrazione della Difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, *nel numero massimo di dieci posti*, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso;

b) in possesso di diploma di laurea;

c) classificati "eccellente" negli ultimi tre anni.

Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, e dell'art. 29 del presente decreto.

6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 58, comma 3-*bis,* del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge:

«Art. 58 *(Disposizioni varie). — 1.-3. (Omissis).*

3-*bis.* Fino al 2005, su richiesta della Forza armata interessata, in relazione alle effettive consistenze nei ruoli e dei risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali anche gli ufficiali di complemento.».

Note all'art. 5:

— La legge 20 settembre 1980, n. 574, recante «Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980.

— La legge 22 luglio 1971, n. 536, recante «Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 6 agosto 1971.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 58, comma 12, del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge:

«Art. 58 *(Disposizioni varie).* — 1.-11. *(Omissis).*

12. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.».

— Si riporta il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001, come modificato dalla presente legge:

«Art. 49 *(Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri).* — 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera *g)*, e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Ausiliaria).* — 1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal ser-

vizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito *o a domanda, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.».*

— Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza), pubblicata nella Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986, come modificato dalla presente legge:

«Art. 43. — 1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.

3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

a) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;

b) le indennità di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo art. 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.

4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'art. 44 della presente legge.

5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età.

6. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.

6-quater. I commi 6-bis *e* 6-ter *non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.*

7. Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.

8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 298/2000, come modificato dalla presente legge:

«Art. 35 *(Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri).* — 1. *(Omissis).*

2. Il comma 9 dell'art. 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica, *fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale.».*

Nota all'art. 7:

— Per il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, v. nota all'art. 1.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma 4, lettera *c),* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dalla presente legge:

«Art. 31 *(Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento).* — 1.-3. *(Omissis).*

4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:

a)-b) (omissis);

c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:

2001: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1996;

2002: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1997;

2003: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1998;

2004: i colonnelli con anzianità uguale o anteriore al 31 dicembre 1999;

2005: i colonnelli *già valutati e quelli* non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000;

2006: i colonnelli *già valutati e quelli* non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000;

2007: i colonnelli *già valutati e quelli* compresi nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002;

2008: i colonnelli *già valutati e quelli* compresi nella prima metà della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianità di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dalla presente legge:

«Art. 33 *(Norme varie).* — 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione.

2. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove non diversamente disposto dal presente decreto.

3. I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione al corso dell'Arma dei carabinieri dell'Accademia militare e per il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico sono regolarmente espletati secondo la pregressa normativa.

4. Per gli Ufficiali già appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente ed al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente decreto si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.

4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.

5. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.

6. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze armate, hanno le seguenti attribuzioni:

a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ed all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorché vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. La commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, nonché dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, è integrata anche da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittime del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le invalidità indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere;

b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorché vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri.

7. Al quarto periodo del comma 12 dell'art. 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, sono abrogate le parole: «Per l'Arma dei carabinieri e».

Nota all'art. 10:

— La legge 27 febbraio 1989, n. 79, recante «Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1989.

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dalla presente legge:

«Art. 66 *(Vantaggi di carriera).* — 1. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito del superamento del Corso di Stato Maggiore, non sarà più concesso a partire dal Corso di Stato Maggiore che avrà inizio nell'anno 2001. Per gli ufficiali che frequenteranno il corso che avrà inizio nell'anno 1998, il predetto vantaggio di carriera sarà attribuito con le modalità di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianità non superiore a due anni. Per gli ufficiali che frequenteranno i corsi che avranno inizio negli anni 1999 e 2000, il predetto vantaggio di carriera sarà attribuito con le modalità di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianità non superiore a un anno.

2. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadri I e II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito della frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, non sarà più concesso a partire dal Corso che avrà inizio nell'anno 1999.

3. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro IV, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, previsto per gli ufficiali medici che conseguono una delle specializzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, e successive modificazioni, non sarà più concesso a partire dai corsi che avranno inizio nell'anno 1999.

4. A partire dal corso superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, che avrà inizio nell'anno 1999 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato.

4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dell'apposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo della tabella *A* dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 12, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificati dalla presente legge:

«Tabella *A*
Art. 1, comma 5

SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI

Esercito	Marina	Aeronautica	Corpo della Guardia di Finanza	Personale del Servizio della Assistenza Spirituale	Ufficiali in congedo del Corpo della Giustizia Militare	Personale del Sovrano Militare Ordine di Malta	Personale della Croce Rossa Italiana
Generale di corpo d'armata							
Tenente generale	Ammiraglio di squadra	Generale di squadra aerea	Generale di corpo d'armata	Ordinario militare	Tenente generale capo		
	Ammiraglio ispettore capo	Generale di squadra					
		Generale ispettore capo					
Generale di divisione							
Maggiore generale	Ammiraglio di divisione	Generale di divisione aerea	Generale di divisione	Vicario generale	Tenente generale		
	Ammiraglio ispettore	Generale di divisione Generale ispettore					
Generale di brigata							
Brigadier generale	Contrammiraglio	Generale di brigata aerea	Generale di brigata	Ispettore	Maggiore generale	Generale direttore capo del personale	Maggiore generale
		Generale di brigata					
		Brigadier generale					
Colonnello	Capitano di vascello	Colonnello	Colonnello	3° Cappellano capo	Colonnello	Colonnello	Colonnello
Tenente colonnello	Capitano di fregata	Tenente colonnello	Tenente colonnello	2° Cappellano capo	Tenente colonnello	Tenente colonnello	Tenente colonnello
Maggiore	Capitano di corvetta	Maggiore	Maggiore	1° Cappellano capo	Maggiore	Maggiore	Maggiore
Capitano	Tenente di vascello	Capitano	Capitano	Cappellano capo	Capitano	Capitano	Capitano
Tenente	Sottotenente di vascello	Tenente	Tenente	Cappellano addetto	Tenente	Tenente	Tenente
Sottotenente	Guardiamarina	Sottotenente	Sottotenente		Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente».

«Art. 10 *(Commissioni di avanzamento. Generalità).* — 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta:

a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di *Generale di divisione* e gradi corrispondenti;

b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a *Generale di brigata* e gradi corrispondenti;

c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;

d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.».

«Art. 12 *(Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento).* — 1. Per la valutazione dei *Generali di divisione* e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza Armata una Commissione di Vertice di cui fanno parte i medesimi membri della Commissione superiore d'avanzamento.

2. *(Omissis).*

3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

b) dai *Generali di corpo d'armata* che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito;

c) dai due *Generali di corpo d'armata* del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni più anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera *b)* o quella di comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di Capo del Corpo degli ingegneri, nonché dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei tre suddetti *Generali di corpo d'armata;*

d) dall'Ufficiale Generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;

e) dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.».

04G0324

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G402039/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.